

## Rilascio del DURC via PEC – Chiarimenti

Si conferma che dallo scorso 2 settembre le richieste di rilascio di Durc effettuate su Sportello Previdenziale devono obbligatoriamente contenere l'indirizzo PEC al quale sarà recapitato il documento.

Tale obbligo riguarda tutte le richieste presentate da Stazioni Appaltanti, Enti aggiudicatori, SOA ma anche quelle presentate dalle imprese le quali potranno indicare il proprio indirizzo PEC (ora obbligatorio) o quello del consulente.

La norma di legge prevede inoltre, come modalità di invito alla regolarizzazione, l'invio da parte della Cassa Edile di una PEC all'impresa o al suo consulente con l'indicazione analitica delle cause di irregolarità e l'indicazione di 15 gg per la relativa regolarizzazione.

Sempre dal 2 settembre le Casse Edili, così come INPS ed INAIL per altre tipologie di DURC per altri settori, recapitano i Durc **esclusivamente** tramite PEC agli indirizzi indicati dai richiedenti.

Il DURC così generato è rappresentato da un file di formato "p7m" leggibile solo attraverso specifici software. Se non si riesce a visualizzare il file allegato alla PEC, è necessario installare un software che consenta la lettura dei file firmati digitalmente.

Se ne può trovare uno gratuito - il Dike - fornito da InfoCamere all'indirizzo [https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione\\_DiKe.php](https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php), oppure si può andare sul sito delle Poste <http://postecert.poste.it/index.shtml> e verificare il documento direttamente on-line.

Il DURC firmato digitalmente PERDE OGNI VALORE LEGALE quando viene stampato. Per inoltrare il DURC ad un altro destinatario, è necessario quindi copiarlo su supporto magnetico (DVD, CD, USB Pen) oppure inviarlo per posta elettronica.

L'eventuale necessità di una trasmissione del Durc ricevuto dall'impresa via PEC **a soli soggetti non tenuti all'utilizzo di tale strumento** (come ad esempio committenti privati persone fisiche o le amministrazioni di altri Paesi) sembra ora consentita dalla possibilità di utilizzare la stampa del documento allegato alla mail certificata.

L'apposizione, infatti, sul Durc del cosiddetto "glifo" - un contrassegno generato elettronicamente ed automaticamente - consente di assicurare la provenienza e la conformità all'originale del documento cartaceo secondo quanto previsto dal DL 30 dicembre 2010 n. 235.

Si precisa infine che per i Durc richiesti dalle Stazioni appaltanti e dalle Amministrazioni procedenti, il certificato verrà inviato in copia anche all'impresa **soltanto nel caso in cui nella richiesta sia stata indicata la PEC dell'impresa stessa.**

Si invitano pertanto le Imprese a segnalare a Stazioni Appaltanti e Committenti il proprio indirizzo PEC verificando che questo sia inserito all'atto della richiesta del DURC.

Ad ogni modo le imprese possono verificare in ogni momento l'esistenza e l'iter di DURC richiesti a proprio nome sul sito [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it).

Settembre 2013

La Cassa Edile